

Pubblicato il 22/03/2023

N. 02898/2023REG.PROV.COLL.

N. 02032/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2032 del 2016, proposto da Domenico Miranda, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Capotorto e Ciro Sito, domiciliato presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro, 13;

***contro***

Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bultrini in Roma, via Germanico, 172;

***per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 4392/2015, resa tra le parti, concernente ripristino dello stato dei luoghi e demolizione di opere abusive nonché acquisizione al patrimonio comunale per inottemperanza;***

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il Cons. Ulrike Lobis;  
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in esame, il sig. Domenico Miranda ha appellato, limitatamente ad alcuni capi, la sentenza del Tar Campania, Sez. III n. 4392/2015 che ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo R.G. n. 5621 del 2008 contro l'ordinanza di demolizione del Comune di San Giuseppe Vesuviano n. 172/2008 del 22.08.2008 e rigettato i relativi motivi aggiunti contro (i) l'ordinanza n.78/2009 di demolizione di opere di cui all'ordinanza 172/2008 (primi motivi aggiunti); (ii) il provvedimento n. 4153/2010 che dichiarava l'acquisizione al patrimonio comunale per inottemperanza (secondi motivi aggiunti); (iii) contro il provvedimento n. 1125/2010 del 17.3.2010 di rigetto dell'istanza di sanatoria proposta ai sensi degli artt. 36 e 37 DPR 380/2001 ed ha dichiarato inammissibile il ricorso R.G. n. 1038 del 2011 proposto per ottenere l'annullamento della nota prot. 751/2011 del Comune S. Giuseppe Vesuviano di comunicazione della nota di trascrizione e del provvedimento di acquisizione gratuita.

1.1. La complessa vicenda può essere ricostruita come segue:

Miranda Domenico è comproprietario assieme a Miranda Giuseppe di un immobile sito in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Nuova Poggiomarino, contrada Muscenoli (ricadente nella particella n. 123 del foglio 12 del catasto comunale).

1.2. In data 25 agosto 2008, il Servizio Urbanistica e lavori pubblici del Comune di San Giuseppe Vesuviano ha notificato a Miranda Francesco, padre dei ricorrenti, l'ordinanza n. 172 prot. 22590 del 22 agosto 2008, con la quale l'amministrazione

comunale ordinava il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento ad asserite opere abusive ed in particolare un capannone con struttura in ferro ancorato su platea cementizia con travi in ferro di tipo HE.

1.2.1. Avverso la predetta ordinanza n. 172/2008, Miranda Francesco ha prima presentato istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001, assunta al protocollo dell'ente n. 550 del 12 settembre 2008 e, successivamente, ricorso, notificato il 10 ottobre 2008 e depositato il successivo 5 novembre, rubricato sub RG 5621/2008.

1.3. In seguito, il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha notificato a Miranda Francesco l'ordinanza n. 78 del 14 maggio 2009 con la quale, nel prendere atto che la precedente ordinanza n. 172/2008 era rimasta inadempita, ingiungeva, nuovamente ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001, la demolizione delle opere edilizie di cui sopra.

1.3.1. Miranda Francesco ha impugnato tale ordinanza con primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15 luglio 2009 e depositato il successivo 9 settembre.

1. 4. In data 1° febbraio 2010, il Comune di San Giuseppe Vesuviano emanava il provvedimento n. 4153 del 29 gennaio 2010, a mezzo del quale dichiarava l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile sul quale erano state compiute le opere abusive, per inottemperanza all'ingiunzione a demolire di cui alle ordinanze n. 172/2008 e n. 78/2009.

1.4.1. Miranda Francesco ha impugnato il predetto provvedimento n. 4153/2010 con secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 marzo 2010 e depositato il successivo 14 aprile.

1.5. In data 17 marzo 2010, il Comune di San Giuseppe Vesuviano, con nota prot. 1125, ha formalmente rigettato l'istanza di accertamento di conformità in sanatoria presentata, ai sensi dell'art. 36 DPR n. 380/2001, il 12 settembre 2008 e sulla quale si era in effetti formato il silenzio-rigetto.

1.5.1. Avverso il provvedimento esplicito di rigetto, Miranda Francesco ha proposto terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17 maggio 2010 e depositato il successivo 11 giugno.

1.6. Infine, con nota prot. 751 dell'11 gennaio 2011, l'amministrazione comunale ha comunicato a Miranda Domenico e Miranda Giuseppe, figli del ricorrente Miranda Francesco e comproprietari dell'immobile per cui è causa, che il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano aveva provveduto, con nota prot. gen. 16824 del 31 marzo 2010, alla trascrizione presso la Conservatoria di Napoli 2 ed all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto in questione.

1.6.1. Avverso la predetta nota, Miranda Domenico e Miranda Giuseppe hanno presentato ricorso iscritto al R.G. n. 1038/2011, fondando le proprie ragioni su diversi articolati profili di illegittimità dell'atto impugnato.

1.7. Il TAR, con sentenza n. 4392/2015, previa riunione dei due ricorsi per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo R.G. n. 5621 del 2008 e rigettato i relativi motivi aggiunti ed ha dichiarato inammissibile il ricorso R.G. n. 1038 del 2011, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento, in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 3.000,00.

1.8. In particolare, secondo il TAR

- il ricorso introduttivo di Miranda Francesco era improcedibile perché l'atto impugnato, l'ordinanza di demolizione n. 172/2008, è stato superato dalla successiva ordinanza n. 78/2009, impugnata con i primi motivi aggiunti;
- i tre ricorsi con motivi aggiunti erano infondati, in quanto
- la consistenza delle opere riscontrate era tale da rendere le stesse assoggettabili al permesso di costruire, ovvero, in presenza delle condizioni richieste dalla normativa e previste dagli strumenti urbanistici, a DIA alternativa, per cui l'ordinanza di

demolizione n. 72/2009 risultava adeguatamente motivata sia con riferimento all'oggettivo riscontro del carattere abusivo delle opere, sia alla loro assoggettabilità al permesso di costruire, avendo l'ordinanza in questione, nel ricondursi alla precedente ordinanza n. 172 del 2008, descritto analiticamente "per relationem" le opere abusive riscontrate ed indicato esattamente la normativa violata; l'ordinanza n. 172 del 2008, a sua volta, trovava fondamento nella relazione tecnica prot. n. 22442 del 19 agosto 2008, nella quale sono state puntualmente descritte le opere considerate abusive, come segue: *"capannone con struttura in ferro, ancorato su platea cementizia con travi in ferro del tipo HE, in elevazione con travi reticolate a sostegno della copertura in lamiera coibentate con tripla falda, completa di gronde e pluviali, con chiusure perimetrali con lamiere grecate bullonate, munito di due aperture con serrande in ferro, lato sud ed est e munito di infissi in ferro alle finestre, pavimentazione in conglomerato cementizio ed impianto elettrico"*

- l'ordinanza richiamava anche le specifiche disposizioni del testo unico dell'edilizia violate (artt. da 24 a 31 D.P.R. n. 380/2001) ed i vincoli che gravano sulla zona interessata dalle opere: art. 146 d. lgs. n. 42 del 2004 (ex L. 1497 del 1939) nonché della legge regionale n. 21 del 10 dicembre 2003 (Zona Rossa), atteso che il territorio del comune di San Giuseppe Vesuviano è sottoposto alla tutela prevista dalla citata normativa, in virtù dei decreti ministeriali del 17 agosto 1961 e del 26 aprile 1985 n. 98;

- l'istanza depositata in data 12 settembre 2008 (prot. n. 550/08) di accertamento di conformità in sanatoria, non aveva alcun effetto paralizzante del potere repressivo/sanzionatorio e quindi non rendeva illegittimo l'ordine di ripristino emesso in pendenza della predetta istanza, in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso dal TAR, la validità ovvero l'efficacia dell'ordine di demolizione non risulta pregiudicata dalla successiva presentazione dell'istanza di accertamento di conformità, rimanendo l'efficacia di tale ordine soltanto sospesa e quiescente fino alla conclusione del procedimento di sanatoria per conformità; in

caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine di demolizione non potrà più produrre in via definitiva alcun effetto in ragione dell'accertata conformità dell'intervento alle discipline urbanistica ed edilizia vigenti al momento sia della realizzazione delle opere sia della presentazione della domanda, mentre, in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia. Nello specifico, il comune – pur essendosi formato il silenzio-rigetto - ha espressamente respinto l'istanza con provvedimento prot. n. 2010 0014402 del 17 marzo 2010, impugnato col terzo ricorso per motivi aggiunti,

- l'infondatezza del primo ricorso per motivi aggiunti, comporta l'infondatezza anche del terzo ricorso per motivi aggiunti col quale Miranda Francesco ha impugnato il provvedimento prot. UGT n. 1125 del 17 marzo 2010, contenente il rigetto espresso dell'istanza, presentata ai sensi degli artt. 36 e 37 D.P.R. n. 380/2001, sul quale si era già formato il silenzio rigetto;

- il ricorso sub RG n. 1038/2011, presentato dai sig.ri Miranda Domenico e Giuseppe è inammissibile, perché proposto contro un atto che non ha natura provvedimento; anche se i precedenti atti aventi natura provvedimento sono stati notificati solo al sig. Miranda Francesco, i figli Domenico e Giuseppe avrebbero dovuto impugnarli dal momento della loro conoscenza, ossia almeno con la proposizione del ricorso sub RG n. 1038/2011, nel quale fanno riferimento a tali atti e provvedimenti, dichiarandone la consapevolezza della esistenza e del contenuto di tali atti e provvedimenti;

- tutte le censure con le quali i ricorrenti si dolgono dell'illegittimità del provvedimento di acquisizione per la presenza di vizi derivanti dalle due ordinanze di demolizione sono infondate in quanto sono state scrutinate negativamente le doglianze proposte con i primi motivi aggiunti contro le due ordinanze di demolizione.

- le doglianze contenute nel ricorso RG 1038/2011 sono ad ogni modo infondate, in quanto una mera riformulazione dei motivi contenuti nel secondo ricorso per motivi aggiunti sub RG 5621/2008, i quali sono stati dichiarati infondati.

2. Avverso la suddetta pronuncia solamente il sig. Miranda Domenico ha proposto appello, formulando le seguenti *censure: Error in iudicando – Violazione art. 31 D.P.R. n. 380 del 06/06/2021 in relazione all’art. 3 della legge 07.08.1990 n. 241 – Eccesso di potere per perplessità, genericità ed indeterminatezza – Violazione dei principi in tema di acquisizione al patrimonio.*

2.1. L’appellante precisa di essere comproprietario del bene ma di non essere stato destinatario dell’ordine di demolizione. Siccome non era autore dell’abuso, non poteva in tale veste essere destinatario dell’acquisizione al patrimonio, considerata la natura sanzionatoria di tale misura. L’appellante lamenta la violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/01 ed in particolare del comma 3, ribadendo l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché sotto gli svariati profili dell’eccesso di potere che viciano il provvedimento impugnato sotto tutti i profili sollevati con il ricorso R.G. n. 1038/2011.

3. Si è costituito in giudizio il Comune chiedendo il rigetto dell’appello.

3.1. In particolare, la difesa dell’Amministrazione evidenzia come sul Comune non incombeva alcun onere istruttorio dal momento che in materia di demolizione, la figura del responsabile dell’abuso non si identifica solo in colui che ha eseguito l’opera, ma si riferisce anche a chi ne ha la materiale disponibilità e pertanto, quale detentore, è in grado di provvedere alla demolizione ripristinando, così, l’ordine violato. Nel caso di specie il sig. Miranda Domenico sarebbe stato a conoscenza di tutti gli atti notificati a suo padre, per cui la sentenza del Giudice di prime cure laddove statuisce che la proposizione del ricorso R.G. n. 1038/2011 da parte dei sig.ri Miranda Domenico e Miranda Giuseppe dimostrerebbe inequivocabilmente la loro piena consapevolezza dell’esistenza e dell’esatto contenuto di tali atti. Secondo

il Comune appellato, l'appellante, per essere considerato estraneo ai fatti, avrebbe dovuto dimostrare di non avere o avere avuto la disponibilità del bene; non avendo fornito una prova siffatta, lo si dovrebbe ritenere corresponsabile dell'abuso.

2.1. Con ordinanza collegiale n. 4822/2022 del 14.06.2022, il Collegio - rilevando che dagli atti e documenti delle cause in primo grado e del presente grado non emergeva da quando il sig. Domenico Miranda fosse divenuto comproprietario dell'immobile sul quale sono state realizzate le opere abusive oggetto dell'ordinanza di demolizione e degli atti successivi e ritenuto necessario chiarire se l'appellante, al momento della notifica dell'ordinanza di ripristino n. 172/2008 del 22.08.2008 e dell'ordinanza di demolizione n. 78/2009 del 14.05.2009, avvenuta solamente nei confronti del sig. Francesco Miranda in data 25.08.2008, rispettivamente 19.05.2009, fosse comproprietario o meno dell'immobile sul quale sono state realizzate le opere abusive oggetto delle predette ordinanze - ha ordinato all'appellante di depositare documento ovvero titolo idoneo dal quale emergano la data e gli estremi dell'acquisto della comproprietà dell'immobile sul quale sono state realizzate le opere abusive di cui alle predette ordinanze n. 172/2008 del 22.08.2008 e n. 78/2009 del 14.05.2009.

2.2. L'appellante ha depositato in data in data 22.6.2022 copia dell'atto di acquisto del 22.12.2003 e della nota di trascrizione del 24.1.2004.

2.3. In vista dell'udienza di discussione, l'appellante ha depositato memoria difensiva.

2.4. All'udienza del 13.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. L'appello è fondato.

3.1. L'appellante, nel ricorso di primo grado - proposto avverso la nota del Comune con la quale gli è stata comunicata la trascrizione della proprietà del bene sul quale sono state commessi gli abusi edilizi - ha denunciato che precedentemente alla notifica della predetta comunicazione non gli erano state notificate, nonostante



comproprietario del bene immobile, le ordinanze di demolizione e tantomeno l'atto di accertamento di inottemperanza.

3.2. Effettivamente emerge dagli atti e documenti di causa:

- che l'appellante è comproprietario dell'immobile sul quale sono state realizzate le opere abusive oggetto delle ordinanze n. 172/2008 del 22.08.2008 e n. 78/2009 del 14.05.2009 e dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione;
- che non sono mai state notificate all'appellante sia le ordinanze n. 172/2008 del 22.08.2008 e n. 78/2009 del 14.05.2009, sia l'atto n. 4153 del 29 gennaio 2010, a mezzo del quale è stata dichiarata l'acquisizione, per inottemperanza all'ingiunzione a demolire, delle opere abusive al patrimonio comunale.

3.3. Per pacifica giurisprudenza affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Risponde infatti ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa, dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale, all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica e ai quali dunque, per definizione, non possa imputarsi l'inosservanza. Con la sanzione dell'acquisizione, inoltre, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, non essendo possibile una spoliazione solo pro quota (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 13 novembre 2020 n. 7008; sez. VI, 22 luglio 2022 n. 6425; C.G.A.R.S. 27 giugno 2016, n. 642).

3.4. E' stato altresì precisato che perché un bene immobile abusivo possa legittimamente essere oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i comproprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. È evidente che indirizzare il provvedimento monitorio anche al comproprietario dell'immobile costituisce una garanzia per lo stesso, visto che quest'ultimo potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell'area in caso di inottemperanza ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 (Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020 n. 7008).

3.5. Orbene, nel caso specifico è provato dall'appellante e nemmeno contestato dal Comune appellato, che all'appellante Domenico Miranda, nonostante fosse comproprietario dell'immobile sin dal 22.12.2003 (data dell'atto notarile, trascritto in data 24.04.2004 – come emerge dalla documentazione dimessa dall'appellante in ottemperanza all'ordinanza collegiale n. 4822/2022) e quindi da data ampiamente antecedente alla data delle ordinanze *de quibus*, non sono state notificate le ordinanze n. 172/2008 del 22.08.2008 e n. 78/2009 del 14.05.2009, né l'atto n. 4153 del 29 gennaio 2010, a mezzo del quale si dichiarava l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile sul quale erano state compiute le opere abusive, per inottemperanza all'ingiunzione a demolire, essendo gli stessi stati notificati tutti solamente al sig. Francesco Miranda, padre dell'odierno appellante.

3.6. Quanto sopra premesso, la statuizione contenuta nella sentenza impugnata con riferimento al ricorso presentato dal sig. Miranda Domenico sub RG 1038/2011, secondo la quale *“Il ricorso è inammissibile posto che con lo stesso viene impugnato un atto non avente alcuna natura provvedimentoale ma solo informativa di due fatti, l'acquisizione e la trascrizione, i quali si collegano ai provvedimenti precedenti, ossia le due ormai note ordinanze con le quali l'amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione delle opere abusive ed il*

*provvedimento di acquisizione gratuita, conseguente all'inadempimento alle predette ordinanze. Orbene, anche a volere concedere che tutti gli atti precedenti, aventi certa natura provvedimentoale, sono stati notificati solo a Miranda Francesco e non anche ai di lui figli, comproprietari dell'immobile per cui è causa, costoro avrebbero comunque avuto l'onere di impugnarli tempestivamente dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza. La proposizione del ricorso R.G. 1038/2011 dimostra inequivocabilmente la loro piena consapevolezza dell'esistenza e dell'esatto contenuto di tali atti. Infine, anche superando i profili di inammissibilità appena illustrati, il ricorso si presenta comunque infondato nel merito, atteso che le censure presenti nello stesso appaiono una mera riformulazione di quelle proposte col secondo ricorso per motivi aggiunti al connesso ricorso R.G. n. 5621 del 2008, delle quali se ne è dimostrata l'infondatezza", non appare condivisibile, in quanto dal ricorso di primo grado non è rilevabile con chiarezza che le censure in esso dedotte sono rivolte avverso le ordinanze di demolizione, ma pare invece che siano rivolte preordinatamente contro l'acquisizione gratuita, comunicata con la nota impugnata in primo grado.*

3.7. Alla luce di quanto precede, questo Collegio ritiene fondato l'appello per mancata sussistenza dei presupposti per disporre l'acquisizione gratuita del bene in favore del Comune in quanto:

- le ordinanze di demolizione n. 172/2008 del 22.08.2008 e n. 78/2009 del 14.05.2009 sono state notificate solamente al sig. Francesco Miranda, nonostante l'appellante Domenico Miranda sin dal 2003 fosse comproprietario, assieme al sig. Miranda Giuseppe, dell'immobile sul quale insistono le opere abusive;
- prova ovvero conferma della mancata notifica delle ordinanze di demolizione all'odierno appellante e della sua mancata conoscenza delle stesse è anche la circostanza che l'istanza di sanatoria è stata presentata solamente dal sig. Francesco Miranda in seguito alla notifica dell'ordinanza di demolizione n. 172/2008 e che il provvedimento di diniego dell'istanza di sanatoria è stato a sua volta solamente notificato al sig. Francesco Miranda;

- anche il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale, nel quale testualmente si legge *“accertato che il sig. Miranda Francesco non ha ottemperato a quanto disposto con la citata ordinanza sindacale come si evince dal verbale di accertamento di inadempienza all'ordine di sospensione/demolizione di lavori di edilizia abusiva del Comando P.M. prot. 216/PM del 30.03.09”*, non è stato notificato al sig. Miranda Domenico;

- non sussisteva in capo all'appellante, il requisito elaborato dalla giurisprudenza ai fini della legittimità dell'acquisizione gratuita, ossia la consapevole e volontaria inottemperanza del proprietario, protrattasi ininterrottamente per novanta giorni dall'ingiunzione, ovvero l'inerzia dell'interessato in assenza di validi impedimenti di diritto o di fatto alla demolizione delle opere nell'anzidetto termine (*cf.* Cons. St., sez. VI, 29 marzo 2019 n. 2100), stante la provata mancata conoscenza dell'ordinanza a causa della sua mancata notificazione all'appellante.

3.8. In conclusione, atteso che l'acquisizione gratuita al patrimonio del comune dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, bensì costituisce una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, poste in essere da chi, dapprima esegue un'opera abusiva e, poi, non adempie all'obbligo di demolirla (tra gli altri, Consiglio di Stato, , Sez. VI, 1 settembre 2021, n. 6190; Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 179 ), affinché sussista la “duplice condotta” è necessaria la conoscenza dell'ordine di demolizione, conoscenza che nel caso concreto, per quanto attiene la posizione dell'appellante, non sussisteva o comunque non è provata, e con essa l'imputabilità della sua inosservanza.

3.9. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

3.10. Ne consegue l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma parziale della sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui si riferisce al ricorso RG 1038/2011 proposto dall'odierno appellante in primo grado, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado RG 1038/2021 ed annullamento dell'acquisizione gratuita disposta nei confronti di Domenico Miranda con quanto ne consegue anche ai fini del possesso del bene e della trascrizione del titolo. Resta salvo in capo al Comune il potere-dovere di rinnovare (anche) anche nei confronti di Domenico Miranda l'ordinanza di demolizione dandogli modo di adempiere e, solo in caso di inadempimento imputabile (accertato), procedere nei termini di legge.

4. Le spese del doppio grado, come liquidate in dispositivo a carico dell'appellato Comune di San Giuseppe Vesuviano, seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello come in motivazione e in riforma parziale della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado RG 1038/2011 annullando l'acquisizione gratuita disposta nei confronti di parte appellante.

Condanna il Comune di S. Giuseppe Vesuviano al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere

Ulrike Lobis, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ulrike Lobis**

**IL PRESIDENTE**  
**Hadrian Simonetti**

**IL SEGRETARIO**